

REGOLAMENTO (CE) N. 2337/95 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 1995

che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi settori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando la dichiarazione allegata al trattato sull'Unione europea e relativa alle regioni ultraperiferiche;

considerando le difficoltà in cui versa il settore della pesca nell'Unione europea, acuite in particolare dai costi del trasporto dei prodotti alieutici ai mercati a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

considerando che il Consiglio, con decisioni 89/687/CEE ⁽⁴⁾, 91/314/CEE ⁽⁵⁾ e 91/315/CEE ⁽⁶⁾, ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), i quali si inquadrano nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto della peculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotecano lo sviluppo;

considerando il successo di azioni analoghe già attuate;

considerando che tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha attuato, nel settore alieutico, delle azioni intese a compensare per il 1992 e il 1993 costi supplementari che gravano la trasformazione del tonno nelle Azzorre e a Madera, la produzione e il congelamento del tonno nonché il congelamento e la trasformazione delle sardine nelle isole Canarie; che tali azioni sono state seguite nel 1994, dall'adozione del regolamento (CE) n. 1503/94 ⁽⁷⁾; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1995, la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari in materia di trasformazione

e commercializzazione; che occorre pertanto adottare misure per il proseguimento delle azioni di cui sopra;

considerando l'importanza socioeconomica della pesca artigianale e costiera nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea;

considerando la necessità di una razionalizzazione dello sforzo di pesca, in vista della buona gestione delle riserve, in particolare tenendo conto della ricerca di alta qualità tecnica a tale riguardo effettuata da varie istituzioni scientifiche delle regioni ultraperiferiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le Azzorre e Madera, il regime di cui all'articolo 1 costituisce nel versamento di 187 ECU per tonnellata una quantità massima di 15 000 t di tonno all'anno consegnate all'industria locale, in ragione di 10 000 t per le Azzorre e 5 000 t per Madera.

2. Per quanto riguarda le Canarie, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 151 ECU per tonnellata per il tonno destinato alla commercializzazione allo stato fresco (nei limiti di una quantità massima di 10 400 t all'anno), di 54 ECU per tonnellata per il tonno congelato (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno), di 103 ECU per tonnellata per le sardine destinate alla conservazione (nei limiti di una quantità massima di 10 500 t all'anno) e di 54 ECU per tonnellata per le sardine e gli sgombrì destinati al congelamento (nei limiti di una quantità massima di 7 000 t all'anno).

3. Per quanto riguarda il dipartimento francese della Guiana, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 1044 ECU per tonnellata per i gamberetti prodotti dalla pesca industriale nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno e nel versamento di 1 123 ECU per tonnellata per i gamberetti prodotti dalla pesca artigianale nei limiti di una quantità massima di 500 t all'anno.

⁽¹⁾ GU n. C 343 del 6. 12. 1994, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 318.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 8.